

Comuni di Larciano, Lamporecchio, Pieve a Nievole e Monsummano Terme

GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI E FUNZIONI  
ZONA VALDINIEVOLE EST  
Provincia di Pistoia

**REGOLAMENTO di organizzazione per la definizione dei criteri di applicazione dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive uniche presentate per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente, ai sensi dell'art. 4 comma 7 D.Lgs. 31 marzo 1998, n.109 e successive variazioni e integrazioni.**

**(approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 158 del 07/11/2005).**

## INDICE

PREMESSA

ART. 1 – OGGETTO E DEFINIZIONI

ART. 2 – RIFERIMENTI NORMATIVI

ART. 3 – FINALITA'

ART. 4 – TIPOLOGIA DEI CONTROLLI

ART. 5 – DETERMINAZIONE DELLA METODOLOGIA DI ACCERTAMENTO

ART. 6 - CONTROLLI A CAMPIONE

ART. 7 – CONTROLLI MIRATI

ART. 8 – PROCEDIMENTO PER L'ESTRAZIONE DEL CAMPIONE

ART. 9 – IRREGOLARITA' O OMISSIONI

ART. 10 – DOCUMENTAZIONE PROBATORIA ED INTEGRATIVA

ART. 11 – PROCEDIMENTO PER IL CONTROLLO DELLE DSU

ART. 12 – REGISTRO DEI CONTROLLI

ART. 13 – ADEMPIMENTI DEI COMUNI

ART. 14 - FALSE DICHIARAZIONI OD ATTESTAZIONI

ART. 15 – RELAZIONE ANNUALE DEI CONTROLLI

ART. 16 - NORME FINALI E DI RINVIO

## PREMESSA

A seguito della convenzione in essere tra i Comuni di Larciano, Lamporecchio, Pieve a Nievole e Monsummano Terme per la gestione associata di funzioni amministrative e servizi in materia di ISEE mediante delega ai Comuni di Larciano e Monsummano Terme, in attuazione di quanto disposto dall'art. 3 comma 2 lettera "B" della convenzione stessa, si rende necessario definire, in modo unitario e condiviso tra i Comuni interessati, i criteri e le procedure di accertamento della veridicità delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) rese per il rilascio della certificazione medesima.

Il presente regolamento si fonda sul presupposto che l'assenza o la carenza di controllo sulle dichiarazioni relative alle condizioni socio-economiche dei richiedenti le prestazioni può aumentare l'iniquinà del sistema socio-assistenziale, rendendo possibile l'ammissione ai benefici di nuclei o persone che non hanno di fatto titolo per accedervi;

### ART. 1 – OGGETTO E DEFINIZIONI

1. Il presente regolamento individua le misure organizzative per l'effettuazione dei controlli sulla veridicità dei contenuti delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche presentate ai CAAF convenzionati con i Comuni della gestione associata ovvero al servizio di certificazione degli sportelli dei Comuni, istituendo un Servizio comune di Controllo presso il Comune di Larciano.
2. Si intende per Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente.
3. L'accertamento riguarda esclusivamente le dichiarazioni rese da beneficiario di provvedimento favorevole relativo sia a benefici nella diretta responsabilità degli enti locali (tariffe servizi educativi e scolastici, rifiuti, etc.), sia a prestazioni di competenza di enti terzi (Stato, Regione, altri) la cui procedura amministrativa e/o erogazione finanziaria sia demandata ai Comuni .

### ART. 2 – RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Le disposizioni regolamentari traggono origine e fanno riferimento alle seguenti disposizioni normative:
  - articolo 4, comma 7, del Decreto Legislativo n. 109/98, il quale recita che gli Enti erogatori controllano singolarmente o mediante un apposito servizio comune la veridicità della situazione familiare dichiarata e confrontano i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.
  - artt. 43, 71, e 72 del DPR 28/12/2000 n. 445, che definiscono il quadro di riferimento normativo per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive;
  - "Direttiva per l'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione della documentazione amministrativa di cui al DPR 28/12/2000 n. 445", approvata con Deliberazione della Giunta della Regione Toscana 1° ottobre 2001 n. 1058; Circolare n. prot. 393000 dell'11/11/2002 del Comando generale della Guardia di Finanza.

### ART. 3 – FINALITA'

1. Il presente regolamento tende a rendere pienamente attendibile l'attestazione ISEE quale strumento per l'accesso modulare ai benefici e prestazioni agevolate erogate dai diversi enti preposti, attraverso una efficace e trasparente attività di controllo sulle situazioni socio-economiche autodichiarate dagli utenti.

## ART. 4 – TIPOLOGIA DEI CONTROLLI

1. Gli accertamenti si distinguono:
  - § Con riferimento ai destinatari, in:
    - Generalizzati, quando riguardano tutti i richiedenti la prestazione sociale agevolata;
    - A campione, quando riguardano una parte di coloro che sono stati ammessi a fruire della prestazione sociale agevolata, sulla base di una campionatura appositamente costituita;
    - Mirati, quando riguardano singoli richiedenti o beneficiari.
  - § Con riferimento ai tempi di effettuazione, in:
    - Preventivi, quando sono effettuati durante l'iter procedimentale;
    - Successivi, quando sono effettuati a seguito dell'assegnazione del beneficio.
  - § Con riferimento alle modalità di acquisizione dei dati, in:
    - Diretti, quando il controllo è effettuato mediante accesso diretto alle informazioni detenute dalla amministrazione certificante;
    - Indiretti, quando il controllo è effettuato mediante l'attivazione dell'amministrazione certificante affinché confronti i dati indicati nella dichiarazione sostitutiva con quelli contenuti nei propri archivi;
    - Documentali, quando sono richiesti al soggetto interessato documenti a corredo o probatori.
2. Gli accertamenti hanno per oggetto:
  - Dati anagrafici
  - Dati e notizie personali
  - Dati economici, finanziari e patrimoniali.

## ART. 5 – DETERMINAZIONE DELLA METODOLOGIA DI ACCERTAMENTO

1. Gli accertamenti sono eseguiti di norma a campione, successivi e, ove possibile, diretti. Al campione individuato si applica poi l'accertamento mirato.
2. Gli accertamenti mirati sono eseguiti altresì in tutti i casi in cui risultino "ragionevoli dubbi" sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni rilasciate come meglio specificato al successivo art. 7, e normalmente connessi all'accertamento documentale.
3. Gli accertamenti generalizzati e preventivi rappresentano una categoria residuale applicabile in rapporto a procedimenti principali cui siano connessi benefici rilevanti per una platea ridotta di utenti.
4. Gli accertamenti indiretti si applicano laddove non sia possibile la modalità diretta.
5. Sono soggetti a controllo generalizzato i dati relativi alla composizione del nucleo familiare, quale parametro essenziale per l'applicazione della scala di equivalenza.

## ART. 6 – CONTROLLI A CAMPIONE

1. Gli accertamenti da regolamentare ai sensi dell'art. 3 punto "B" della convenzione sono quelli a campione. L'attività di accertamento della veridicità delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) sarà svolta dal Comune di Larciano mediante il Responsabile della gestione associata ISEE con riferimento ai controlli, di seguito definito Responsabile dei Controlli che effettuerà il controllo sul campione delle dichiarazioni relative a beneficiari di provvedimenti favorevoli ai sensi dell'art. 1 del presente regolamento.
2. I singoli Comuni potranno altresì inviare al Responsabile dei controlli anche singole DSU qualora ritengano che sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni rilasciate e tutte le dichiarazioni il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è pari a zero, come meglio specificato nell'art. 7 Controlli mirati.

## **ART. 7 – CONTROLLI MIRATI**

1. Oltre ai controlli a campione di cui al precedente articolo verranno sottoposte a controllo tutte le dichiarazioni, con provvedimento favorevole, il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è pari a zero.
2. Il controllo sulle dichiarazioni sostitutive uniche verrà effettuato, su richiesta dei singoli Comuni, ogni volta sussistano fondati dubbi circa la veridicità del contenuto e questo influisca sostanzialmente ai fini della determinazione del provvedimento richiesto.
3. La fondatezza del dubbio può consistere:
  - § Riscontro di un contrasto tra i dati dichiarati e quelli già in possesso dall'ente;
  - § nell'evidente incoerenza dell'informazione dichiarata con altri dati già forniti;
  - § nella manifesta inattendibilità delle informazioni o dei documenti presentati;in imprecisioni, omissioni o lacunosità tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire solo dati parziali, in modo tale da non consentire all'Amministrazione stessa adeguata e completa valutazione degli elementi posti alla sua attenzione;

## **ART. 8 - PROCEDIMENTO PER L'ESTRAZIONE DEL CAMPIONE**

1. I singoli comuni per ciascun tipo di procedimento provvederanno all'estrazione del campione da sottoporre al controllo secondo le seguenti modalità:  
Il campione delle dichiarazioni da sottoporre a controllo è determinato in percentuale sul numero complessivo delle stesse e tale da costituire base sufficientemente indicativa per la valutazione della correttezza dei comportamenti di relazione dei soggetti dichiaranti nei confronti della Pubblica Amministrazione:

- fino a 100 beneficiari il controllo viene effettuato sul 20% con arrotondamento all'unità superiore nel caso di numero decimale;
- oltre i 100 beneficiari il controllo delle dichiarazioni sostitutive viene effettuato sul 10% della quota eccedente. Anche in questo caso opera l'arrotondamento all'unità superiore nel caso di numero decimale. (esempio su 120 D.S.U. da controllare sono: 20 (100 x 20%) e 2 (20 x 10%) in totale 22 D.S.U. da controllare)

La scelta delle DSU da sottoporre a controllo a campione può essere effettuata con sorteggio definito su base di individuazione numerica rispetto alla percentuale di campionatura, procedendo nel modo seguente:

- Predisposizione di un elenco delle domande secondo il numero di protocollo per ciascun tipo di procedimento;
- Individuazione del numero totale delle pratiche da controllare effettuando il calcolo sulla base percentuale stabilita al punto 4 del presente articolo;
- Calcolo del passo di estrazione facendo il rapporto fra il totale delle pratiche in elenco ed il numero di quelle da controllare;
- Individuazione del numero di inizio che dovrà essere compreso tra 1 e il passo di estrazione;
- Estrazione dall'elenco, ordinato come sopra indicato, delle pratiche da controllare a partire da quella corrispondente al numero scelto e proseguire nel conteggio utilizzando il passo di estrazione;
- Delle operazioni di estrazione dovrà essere redatto apposito verbale a firma del Responsabile del procedimento inerente il beneficio.

Il campione così ottenuto verrà trasmesso al Responsabile dei controlli del Comune di Larciano per l'attivazione della procedura di controllo.

## **ART. 9 – IRREGOLARITÀ O OMISSIONI**

1. L'attività di controllo sulle Dichiarazioni Sostitutive Uniche deve essere finalizzata a rilevare la presenza di irregolarità e/o omissioni rilevabili d'ufficio e non costituenti falsità e, conseguentemente, deve essere verificato:
  - l'evidenza della irregolarità o della omissione;

- la possibilità di essere sanata dall'interessato con la regolarizzazione o il completamento della dichiarazione.
- 2. Conseguentemente si provvede a:
  - la sanatoria d'ufficio, quando i dati esatti sono rilevabili direttamente dalle banche dati o da documentazione già in possesso dell'Ente al quale viene richiesta la prestazione sociale agevolata;
  - la richiesta di regolarizzazione o completamento della dichiarazione al soggetto interessato.
- 3. Tale attività è svolta dal Servizio di controllo comune nell'ambito dell'accertamento della veridicità delle DSU.
- 4. La mancata regolarizzazione o completamento della dichiarazione per causa imputabile al dichiarante comporta la decadenza dai benefici, anche se già concessi.
- 5. I Comuni che ricevono le DSU sono legittimati a poter richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza dei dati dichiarati.

## **ART. 10 – DOCUMENTAZIONE PROBATORIA ED INTEGRATIVA**

1. Il Responsabile dei Controlli, nell'ambito della propria attività di verifica, richiederà la documentazione necessaria o al soggetto che ha assicurato l'assistenza per la compilazione della dichiarazione (CAAF convenzionati, responsabile gestione associata ISEE per i servizi all'utenza, altri Comuni nei quali è istituito il servizio certificazione) od alla pubblica amministrazione in possesso dei dati (amministrazione certificante).
2. Per la verifica del nucleo familiare dichiarato è necessario acquisire dal comune di residenza stato di famiglia storico alla data del rilascio della D.S.U., relazione di parentela tra i vari componenti e stato civile di ciascuno di essi.
3. Per la verifica dell'invalidità superiore al 66%, non essendo possibile l'autocertificazione dello stato di salute ai sensi dell'art.49 del D.P.R. 445/2000 verrà richiesta alla Commissione U.S.L. competente un'attestazione sulla percentuale di invalidità riconosciuta;
4. Il Responsabile dei Controlli può richiedere, al dichiarante idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità ai sensi dell'art. 4 comma 7 D.lgs. 31 marzo 1998, n. 109.

## **ART. 11 – PROCEDIMENTO PER IL CONTROLLO DELLE DSU**

1. Il Responsabile dei Controlli attiva il processo di controllo della veridicità delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche inviate da Comuni della Gestione Associata e contestualmente comunica agli interessati l'avvio del procedimento ai sensi dell'art.7 della L. 241/1990 e successive modificazioni.
2. Le persone soggette al controllo hanno diritto di intervenire nel procedimento per produrre elementi utili a chiarire la situazione.
3. Il Responsabile dei Controlli confronta i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti beneficiari di prestazioni sociali agevolate con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché i dati in possesso del catasto per le proprietà immobiliari. A tal fine saranno stipulate apposite convenzioni ove necessario.
4. Qualora nel corso del procedimento di controllo vi sia la necessità di procedere a verifiche e controlli incrociati di dati e informazioni, il Responsabile dei Controlli potrà consultare direttamente, senza onere, gli archivi dell'amministrazione certificante, anche a mezzo fax o per via telematica, in base ad apposita autorizzazione rilasciata da quest'ultima che fissa i limiti e le condizioni di accesso per assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente. Inoltre il Responsabile dei Controlli potrà richiedere all'amministrazione certificante la conferma scritta, anche con strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri custoditi dalla stessa.

5. Il Responsabile dei Controlli per conto dei Comuni della Valdinievole Est, sulla base di un'apposita convenzione da stipularsi con la Guardia di Finanza, sottoporrà al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale le dichiarazioni che presentino, anche dopo i controlli formali, elementi di incertezza rispetto alla situazione dichiarata.

## **ART. 12 – REGISTRO DEI CONTROLLI**

1. Al fine di consentire la rilevazione dell'attività di controllo, il Responsabile dei Controlli predispone apposito registro in cui verranno riportati in ordine progressivo i controlli effettuati ed indicati gli elementi essenziali di ciascun procedimento attivato.

## **ART.13 – ADEMPIMENTI DEI COMUNI**

1. I singoli Comuni provvedono a trasmettere al Responsabile dei Controlli del Comune di Larciano il campione estratto, per ciascun tipo di procedimento secondo le modalità riportate all'art.6, entro il trimestre successivo all'emanazione del provvedimento favorevole nonché tutte le dichiarazioni sostitutive uniche con ISEE pari a zero.
2. Per le D.S.U. estratte e quelle da sottoporre al controllo, i singoli Comuni invieranno relativamente ai propri residenti, stato di famiglia storico alla data del rilascio della D.S.U., con indicata la relazione di parentela e stato civile dei componenti.
3. Nel caso di attivazione del controllo mirato previsto dall'art. 7 unitamente all'invio delle DSU il Comune dovrà rendere noti al Servizio Comune di Controllo gli elementi a conoscenza dell'Ufficio che determinano "ragionevoli dubbi" sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni rilasciate.

## **ART. 14 – FALSE DICHIARAZIONI OD ATTESTAZIONI**

1. Qualora in sede di controllo siano rilevati elementi di falsità nelle Dichiarazioni Sostitutive Uniche sottoposte a controllo verrà inviata nota scritta all'Amministrazione competente che ha emanato il provvedimento ed erogato il beneficio.
2. Il Responsabile del Procedimento, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 445/2000, adotterà ogni misura utile a sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. sopra menzionato. Qualora sia ritenuta necessaria la segnalazione alla Procura della Repubblica dovrà essere indicata espressamente la notizia criminis ed il soggetto presunto autore dell'illecito penale.
3. Dei provvedimenti adottati, ciascun comune dovrà informare il Responsabile dei Controlli ai fini della relazione annuale di cui al successivo art. 14.

## **ART. 15 - RELAZIONE ANNUALE DEI CONTROLLI**

1. Il Responsabile dei Controlli dovrà predisporre una sintetica relazione annua sui controlli effettuati da trasmettere al Responsabile dell'Ufficio per il Coordinamento delle gestioni associate non oltre il 30 Settembre dell'anno successivo.
  2. La relazione di cui al comma precedente dovrà evidenziare i seguenti dati:
    - a) numero totale dei controlli diretti e indiretti in via preventiva;
    - b) numero totale dei controlli diretti e indiretti effettuati in via successiva;
    - c) numero dei controlli effettuati in caso di ragionevole dubbio;
    - d) numero dei controlli effettuati a campione;
    - e) numero dei controlli puntuali;
    - f) esito dei controlli effettuati con particolare riferimento a:
      - rapporto percentuale delle false dichiarazioni sul complesso delle DSU presentate;
      - numero dei provvedimenti di revoca di benefici a seguito di false dichiarazioni accertate -
- numero dei casi di esclusione da procedimenti a seguito di false dichiarazioni;

- numero dei casi di controllo effettuati per conto di altre amministrazioni per i quali sia stata riscontrata la falsa dichiarazione;

3. Il Responsabile dell'Ufficio per il Coordinamento delle gestioni associate, trasmette ai Sindaci dei Comuni facenti parte della gestione associata, la relazione di sintesi relativa all'attività svolta nonché alla Regione Toscana per gli adempimenti di cui all'art. 6 della Delibera della Giunta Regionale n. 273 del 22.03.2004.

## **ART. 16 - NORME FINALI E DI RINVIO**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, viene fatto rinvio alle disposizioni vigenti in materia di ISEE e relativi controlli, nonché alla normativa sui controlli delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 71 e seguenti del DPR 445/2000.